

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 novembre 2017, in Bari

tra

Banca Popolare di Bari S.c.p.a. (d'ora in poi per brevità Banca, BPB o Cedente) e Credit Management (d'ora in poi per brevità Credit o Cessionaria)

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali Fubi, Fisac Cgil e Unisin, integrata dalle rispettive Segreterie Nazionali, anche in rappresentanza delle RR.SS.AA.

premessi che

- con informativa del 4/10/2017 veniva comunicata alle OO.SS.LL la cessione dalla Banca a Credit del ramo d'azienda coincidente con l'Ufficio Collection, come meglio descritto nel documento allegato all'informativa;
- su richiesta delle medesime OO.SS.LL. è stata attivata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, la fase di consultazione e contrattazione in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito da BPB a Credit;

le Parti medesime, tutto quanto sopra premesso e considerato, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento del ramo di azienda, hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina economico-normativa da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti dalla Banca a Credit, così come riportati nella suddetta informativa del 4/10/2017.

Art. 1

Dalla data di efficacia giuridica della cessione, la titolarità dei rapporti di lavoro del Personale ceduto - cfr. allegato A) - prosegue, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 c.c. e con la conservazione delle anzianità convenzionali, alle dipendenze della Cessionaria, con la conservazione di tutti i diritti - economici, normativi, previdenziali ed assistenziali - che ne derivano ai sensi di legge.

Sempre a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione, Credit - iscritta all'ABI con conferimento del mandato di rappresentanza - applicherà nei confronti del Personale ceduto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito, nonché tutti gli accordi collettivi nazionali di settore che disciplinano specifiche materie, tempo per tempo vigenti.

Fermo quanto precede, la Cessionaria applicherà al Personale ceduto i medesimi accordi aziendali applicati presso la Banca di provenienza, ivi inclusi quelli relativi alla disciplina in ordine alla previdenza complementare aziendale ed alla copertura sanitaria aziendale, con esclusione delle previsioni di cui all'accordo del 5/8/2017. Inoltre, verranno mantenute le stesse condizioni bancarie previste tempo per tempo per il Personale dipendente della Banca.


Art. 2

Dalla data di efficacia giuridica della cessione, il Personale trasferito sarà adibito alle stesse mansioni svolte presso la Banca e sarà inquadrato nella stessa categoria e nel medesimo livello retributivo acquisito al momento del passaggio.

Anche la sede di lavoro occupata al momento del passaggio resta confermata.

Art. 3

La BPB, quale trattamento di miglior favore, si obbliga a riassumere alle proprie dipendenze il Personale ceduto a Credit le cui condizioni di lavoro dovessero subire, anche a seguito di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni aziendali ovvero rilevanti operazioni straordinarie, le comprovate modifiche sostanziali di seguito elencate:



- a) entro il 31/12/2020, soppressione del posto di lavoro in mancanza di assegnazione a mansioni diverse;
- b) entro il 31/12/2020, soppressione del posto di lavoro con assegnazione a mansioni diverse, ma presso unità organizzative site oltre 100 Km dall'ultima sede di lavoro;
- c) entro il 31/12/2020, mutamento della sede di lavoro oltre 100 Km dall'ultima sede di lavoro.

Al verificarsi di una delle condizioni normate nei punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo, i Dipendenti interessati potranno formulare apposita istanza di rientro mediante raccomandata a.r., a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di sei mesi. La Banca, nel mese successivo alla notifica dell'istanza di riassunzione, provvederà a riassumere senza soluzione di continuità e, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative in essere al momento, ad assegnare il Personale interessato a mansioni analoghe o, in alternativa, equivalenti a quelle da ultimo espletate, anche in distacco, contenendo al massimo la mobilità territoriale, entro il limite di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo.

Nell'ipotesi di operazioni comportanti per i lavoratori ceduti a Credit, alternativamente:

- 1) la cessione del contratto di lavoro da Credit ad altro datore di lavoro,
 - 2) la variazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato,
- è facoltà dei Dipendenti ceduti a Credit di inoltrare, a mezzo raccomandata a.r., a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di un mese, apposita istanza di riassunzione alle dipendenze di BPB. La Banca, nel mese successivo alla notifica dell'istanza di riassunzione, provvederà a riassumere senza soluzione di continuità e, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative in essere al momento, ad assegnare il Personale interessato a mansioni analoghe o, in alternativa, equivalenti a quelle da ultimo espletate, contenendo al massimo la mobilità territoriale, entro il limite di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo. In caso di riassunzione, resta ferma la facoltà di BPB di assegnare il Personale stesso a mansioni connesse al ramo d'azienda tramite provvedimento di distacco presso la Cessionaria o sua avente causa.

Qualora, entro il 31/12/2020, in BPB si dovesse riattivare il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà di settore, il Personale ceduto di cui all'allegato A) del presente verbale, in possesso dei requisiti pensionistici necessari, potrà avanzare, a mezzo raccomandata a.r., apposita istanza di riassunzione alle dipendenze di BPB finalizzata al correlato accesso, su base esclusivamente volontaria, al Fondo. Nel lasso temporale intercorrente tra la data di riassunzione in BPB e quella di accesso al Fondo, il Personale interessato verrà adibito a mansioni analoghe o, in alternativa, equivalenti a quelle da ultimo espletate, anche in distacco, contenendo al massimo la mobilità territoriale, entro il limite di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo.

Al Personale riassunto in BPB ai sensi del presente articolo verranno applicati tutti gli accordi aziendali tempo per tempo vigenti in Banca, ivi incluso l'accordo del 5/8/2017.

Art. 4

Su richiesta di una delle Parti firmatarie verrà effettuata la verifica delle previsioni del presente accordo.

Art. 5

Le Parti si danno reciprocamente atto che la procedura negoziale, avviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990 e delle vigenti disposizioni contrattuali, deve intendersi esperita e conclusa ad ogni effetto di legge.

Banca Popolare di Bari (anche in qualità di Capogruppo)

Credit Management

La Delegazione Sindacale di Gruppo

FABI
[Signature]

FISA CGIL
[Signature]

QALSIH
[Signature]